

COMUNE DI MANDURIA

Decreto 27 settembre 2017, n. 1

Espropriazione per causa di pubblica utilità.

OGGETTO: Costruzione asilo in località "Conche"

DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA

Convalida di esproprio di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001

Premesso che:

- Con delibera n. 190 in data 18/10/1975, ha localizzato l'area prevista nel P.R.G. da destinare alla costruzione di un asilo nido in località "CONCHE"
- Con deliberazione n. 18 in data 15/01/1976 la Giunta Municipale approvava il progetto tecnico esecutivo;
- Con Delibera n. 255 del 4/12/1978 il Consiglio Comunale determinò le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto e diede mandato al Sindaco per quanto attiene a tutte le operazioni del procedimento espropriativo;
- Con decreto prot. n. 2966 del 03/03/1979 il Sindaco pro-tempore disponeva l'occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà della Ditta: Mero Florenzo, Mero Gregorio e Mero Gregoria, meglio individuati al Catasto terreni del Comune di Manduria foglio 62 particella 20;
- l'immissione in possesso di detto suolo foglio 62 p.11a 20 avvenne in data 24/03/1979;
- le opere pubbliche furono ultimate senza che nel frattempo intervenisse il decreto di espropriazione delle aree;
- con atto di citazione del 16/04/1985, i germani Mero Gregorio e Mero Gregoria nella qualità di proprietari delle aree occupate, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Taranto il Comune di Manduria per sentirlo condannare alla restituzione dei terreni occupati o in subordine al pagamento ad essi attori del danno derivante dalla definitiva perdita delle aree avvenuta ad effetto della realizzazione delle opere pubbliche ivi progettate ed eseguite;
- il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1551 del 05/11/1990 ha condannato il Comune di Manduria a pagare in favore dei Germani Mero Gregorio e Mero Gregoria la somma di lire 145.498.560 (euro 75.143,74) oltre interessi legali dal 18/04/1985;
- che detta sentenza è stata appellata e che la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello condannando il Comune di Manduria;
- con atto di precetto prot. 21319 del 23/09/1993 i germani Mero Gregorio e Mero Gregoria intimavano al Comune di Manduria il pagamento stabilito con sentenza del Tribunale di Taranto n. 1551/90;
- In data 05/11/1993 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere del Comune di Manduria, ha provveduto alla liquidazione a favore dei Germani Mero Gregorio e Mero Gregoria della somma di £ 228.181.954 (euro 117.846,14);

Rilevato

- che, a seguito di ispezioni ipotecarie e catastali effettuate, le aree interessate dai lavori in oggetto erano di proprietà Mero Florenzo, nato a Manduria il 13/12/1894, deceduto il 28/02/1979 e per esso gli eredi legittimi Pizzaleo Cosima M. Addolorata (coniuge superstite), ed ai figli Mero Gregorio e Mero Gregoria; successivamente per decesso di Pizzaleo Cosima M. Addolorata, il 06/02/1985 la proprietà è trasferita agli eredi legittimi, i figli MERO GREGORIO, nato a Manduria il 01/10/1934 (cod. fisc. MRE GGR 34R01E882H) e MERO GREGORIA, nata a Manduria l'8/11/1929 (cod. fisc. MREGGR29S48E882L), comproprietari;
- all'atto del pagamento, non fu proceduto alla stipula del relativo atto di cessione in forma pubblica;

Considerato che

- Secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art. 42/bis del D.P.R 08/06/2001, n. 327 così come introdotto dall'art 34 del D.L. 06/07/2011, n 98, successivamente convertito in legge n. 111 del 15/07/2011, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

Ritenuto pertanto di:

- Considerare attuale e preminente l'interesse pubblico al mantenimento dell'Asilo Nido "Conche" così come realizzato sull'area, escludendo pertanto la restituzione dell'area interessata agli originari proprietari;
- Procedere all'acquisizione sanante dell'area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo espropriativo;
- Disporre l'acquisizione delle aree dando conto che le indennità risarcitorie, come definite e stabilite in sede di giudizio dal Giudice del Tribunale di Taranto con la citata sentenza n. 1551/1990, liquidate e pagate in data 05/11/1993 nella complessiva somma di £ 228.181.954 (euro 117.846,14), sono assorbenti anche del pregiudizio non patrimoniale come definito dal comma 1 dell'art. 42-bis;

Ciò premesso

- **Ritenuto** pertanto di disporre l'acquisizione delle aree dando conto che le indennità risarcitorie, come definite e stabilite in sede di giudizio dal Giudice del Tribunale Civile di Taranto con la citata sentenza n. 1551 del 05/11/1990, sono state liquidate e pagate;

DECRETA

- 1) Sono acquisiti, per i motivi di cui sopra, al patrimonio indisponibile del **Comune di MANDURIA con sede a Manduria in Piazza Garibaldi - c.f. 80009070733**, i beni immobili occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione dell'asilo nido "Conche", posti nel Comune di Manduria scaturiti dalla originaria p.11a 20 del foglio 62, riportati nell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio al foglio 62, particella 1357, di mq 3487 e al foglio 62, particella 1273, di mq 91, di proprietà della Ditta:
MERO GREGORIO, nato a Manduria il 01/10/1934 (cod. fisc. MREGGR34R01E882H)
MERO GREGORIA, nata a Manduria l'8/11/1929 (cod. fisc. MREGGR29S48E882L)
- 2) Le indennità secondo quanto stabilito con la sentenza del Tribunale di Taranto n° 1511/1990 sono state liquidate e pagate in data 05/11/1993 e sono da considerarsi comprensive ed assorbenti degli indennizzi previsti al comma 1 del richiamato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, di cui le parti hanno fornito quietanza liberatoria;
- 3) Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale e viene altresì esonerato da ogni responsabilità al riguardo;
- 4) Il presente documento, in esenzione da bollo a norma dell'art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972:
 - a) sarà notificato alle ditte espropriate e/o loro aventi causa e comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di MANDURIA con sede a Manduria in Piazza Garibaldi - 80009070733;
 - b) sarà trascritto presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Taranto Territorio, servizio pubblicità immobiliare, per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali;
 - c) sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul B.U.R. della Puglia.

Contro il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR della Puglia entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
dott. ing. Emanuele Orlando